

Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile

del Piemonte - ODV

STATUTO

ART. 1 - Costituzione del Coordinamento

23 DIC 2019

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "codice del terzo settore") e giacché compatibile con il Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'associazione "Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte - ODV", (in seguito denominata per brevità "Coordinamento Regionale di Protezione Civile") con sede legale in Corso Marche 79, 10143 Torino. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta la variazione dello Statuto.

Al fine di garantire un'equa rappresentanza, si considera il territorio della Regione Piemonte suddiviso in otto ambiti territoriali corrispondenti alle attuali Province.

ART. 2 - Premesse del Coordinamento Regionale del Piemonte

Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile è liberamente costituito, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di volontariato di Protezione Civile, antincendio boschivo ed enti del terzo settore. Non ha scopo di lucro ed è democraticamente gestito, apartitico e aconfessionale.

E' portatore di interessi diffusi a tutela del volontariato di Protezione Civile, ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'attività del volontariato, di favorire l'aggregazione tra associazioni e organizzazioni, di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e le Istituzioni.

ART. 3 - Definizioni

Si intendono organizzazioni di III° livello gli organismi di collegamento e coordinamento i cui soci sono le organizzazioni di II° livello.

ART. 4 - Condizioni di adesione o partecipazione

Sono soci del Coordinamento Regionale di Protezione Civile le organizzazioni di volontariato di II° livello, una per ambito territoriale, denominate "Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile" aventi sede legale nel territorio piemontese e la Protezione Civile nei loro scopi statuari.

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Alessandria - ODV

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Asti - ODV

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Biella - ODV

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo - ODV

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Novara – ODV

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Torino - ODV

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli – ODV


Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio

Ossola - ODV

Risultano in possesso dei requisiti operativi descritti nel "Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R" e sono iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Sono rappresentate nel Coordinamento Regionale di Protezione Civile, tramite l'iscrizione nei rispettivi Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile, tutti gli enti del terzo settore che abbiano:

- Sede Legale nel territorio piemontese,
- La Protezione Civile nei loro scopi statuari,



- Siano in possesso dei requisiti minimi operativi descritti nel "Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile" D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R,
- Trovino aderenza alla direttiva PCM del 9/11/2012,
- Siano iscritti nell'elenco territoriale D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014,
- Siano enti del terzo settore iscritti al RUNTS quando sarà istituito.

L'adesione al Coordinamento Regionale di Protezione Civile obbliga i Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile e gli enti che li compongono all'accettazione e all'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente approvati dal Coordinamento Regionale del Piemonte.

ART. 5 - Finalità del Coordinamento Regionale di Protezione Civile

Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile svolge attività di interesse generale di cui all'art 5 del codice del terzo settore occupandosi di attività di Protezione Civile (lett. Y art.5 Codice del terzo settore), in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento e in particolare:

- Promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo del volontariato con finalità di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;
- Promuove, d'intesa con la Regione Piemonte, corsi di formazione e di aggiornamento per il volontariato;
- Promuove, d'intesa con la Regione Piemonte, periodiche attività addestrative ed esercitazioni interforze;
- Acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle singole organizzazioni di volontariato;

- Rappresenta le esigenze dei Soci presso le sedi competenti, in relazione alle finalità di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;

- Individua, d'intesa con la Regione Piemonte, gli strumenti più idonei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali;

- Propone ed attua in stretto raccordo con le istituzioni di riferimento, iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;

- Promuove la costituzione di una rete di comunicazione tra le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio con le modalità indicate dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento della Protezione Civile;

Per la realizzazione delle proprie attività il Coordinamento Regionale di Protezione Civile si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni, gratuite e volontarie, dei propri aderenti.

L'ente potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti da apposito decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con gli enti pubblici.

ART. 6 - Rapporti con la Regione Piemonte

Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile, opera nei confronti della Regione Piemonte, quale espressione ufficiale ed univoca dei Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile aderenti, secondo modalità normate da apposita convenzione.

ART. 7 - Organi del Coordinamento Regionale di Protezione Civile

Sono Organi del Coordinamento Regionale di Protezione Civile:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- L'Organo di Controllo.

Non possono far parte degli organi sociali persone che abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con il coordinamento stesso.

ART. 8 - L'Assemblea dei Soci

All'Assemblea possono prendere parte tutti i Soci mediante un proprio delegato nominato dall'assemblea del rispettivo coordinamento territoriale.

Agli associati il presente statuto attribuisce più voti in conformità al disposto dell'art. 24 del codice del terzo settore, in funzione del numero dei loro associati, secondo il seguente criterio:

- Fino a 500 associati: 3 voti
- Da 501 A 1000 associati: 4 voti
- Oltre 1001 associati: 5 voti

I delegati indicati dai soci in loro rappresentanza, sono ratificati dall'assemblea dei Soci del Coordinamento Regionale di Protezione Civile.

Sono competenze dell'Assemblea Ordinaria:

- L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- L'elezione del Presidente;
- L'approvazione delle modifiche del regolamento per il funzionamento del Coordinamento Regionale del Piemonte;
- Il supporto alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, qualora se ne ravvisi la necessità, attraverso la costituzione di specifiche commissioni tecniche;
- Revocare i componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;


L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono a maggioranza semplice.

Sono competenza dell'assemblea straordinaria:

- Deliberare in merito a trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



In seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. In via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità, può essere convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei Soci.

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno 10 giorni prima della riunione, nella bacheca del Coordinamento Regionale di Protezione Civile e inviata ai soci a mezzo postale, posta elettronica o posta elettronica certificata entro il medesimo termine. E' ammessa la rappresentanza in assemblea per delega, ogni delegato può ricevere massimo una delega.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da 8 componenti, uno per ambito Territoriale, più il Presidente, considerati a tutti gli effetti volontari. I candidati saranno indicati dalle singole Assemblee dei Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile, scelti tra i volontari delle ODV associate. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non potranno essere eletti consiglieri che ricoprono cariche elettive amministrative.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede all'elezione di un nuovo membro in sua sostituzione, secondo le modalità previste dal primo comma. Questo rimarrà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

Il ruolo svolto in qualità di Consigliere è personale e non delegabile.

Nel caso decada oltre la metà dei componenti, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Mantenere i rapporti con i Consigli Direttivi dei Coordinamenti Territoriali;
- Predisporre il bilancio preventivo;
- Predisporre il programma delle attività;
- Redigere il bilancio consuntivo e sociale quando obbligatorio;
- Deliberare l'esclusione dei Soci per i motivi previsti dal presente Statuto;
- Provvedere all'ordinaria amministrazione del Coordinamento Regionale di Protezione Civile;
- Approvare le convenzioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 10 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci per un massimo di due mandati quadriennali consecutivi, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo. Ad esso è attribuita la rappresentanza esterna e legale del Coordinamento Regionale di

Protezione Civile di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente inoltre coordina l'ufficio di segreteria organizzativa e l'ufficio tecnico operativo del Coordinamento Regionale di Protezione Civile.

Il Presidente non potrà rappresentare, nell'ambito del Consiglio Direttivo, uno dei territori in cui è divisa la Regione.

Non potrà essere eletto Presidente chi ricopre cariche elettive amministrative.

ART. 11 - Il Vice Presidente

Al Vice-Presidente spettano i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può ricevere mandato di curare una o più deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Non potrà essere eletto Vice-Presidente chi ricopre cariche elettive amministrative.

ART. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione economica, coordina l'ufficio amministrativo del Coordinamento Regionale di Protezione Civile e gli adempimenti a ciò connessi, ha la gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, con facoltà di compiere, tutte le operazioni tra le quali l'apertura e la chiusura dei conti stessi.

Al Tesoriere, in assenza del Segretario Operativo, spetta la redazione dei verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, ne attesta la conformità e ne cura l'archiviazione agli atti; tali compiti, in caso di sua assenza o impedimento, spetteranno ad un membro scelto dal Presidente tra i Soci presenti.

Non potrà essere eletto Tesoriere chi ricopre cariche elettive amministrative.

ART. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Non potrà essere eletto componente dell'organo di controllo:

- Chi ricopre cariche elettive amministrative;
- Chi ricopre la carica di tesoriere di uno dei Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile.

ART. 14 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 15 - Bilancio Sociale e informativa sociale

Qualora si superi il limite di cui all'art. 14 del Codice Terzo Settore, c.1, l'associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS - e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Qualora si superi il limite di cui all'art. 14 con Codice Terzo Settore, c.2 l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta con un preavviso minimo di 10 giorni e potranno farlo solo in presenza di un delegato individuato dal consiglio direttivo, senza diritto di asportare documentazione. Eventuali copie potranno essere richieste dall'associato facendosi carico del relativo costo.

ART. 17 - Risorse economiche - Bilancio

Il Coordinamento Regionale di Protezione Civile trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Contributi dell'Unione Europea, da Enti e istituzioni pubbliche di stati membri;
- Contributi da Enti ed Istituzioni pubbliche dello Stato italiano;
- Contributi da privati;
- Contributi degli aderenti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Risorse derivanti da convenzioni stipulate con Enti Pubblici;

Ogni altra fonte non in contrasto con le leggi italiane ed europee o gli scopi sociali.

L'esercizio finanziario del Coordinamento Regionale di Protezione Civile ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di



ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Il bilancio del Coordinamento Regionale di Protezione Civile dovrà essere certificato da professionista esterno.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il bilancio verrà depositato, entro i termini di legge, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS.

ART. 18 - *Gratuità delle cariche associative*

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi così come previsti nel regolamento.

Non sono gratuite le cariche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile nominati quali componenti degli organi di controllo nonché per il soggetto incaricato della revisione legale, ai quali spetterà il compenso concordato oltre al rimborso delle spese sostenute.

ART. 19 - *Obblighi e diritti dei Soci*

Ciascun Socio ha diritto di:

- Partecipare alle attività dell'organizzazione secondo le proprie attitudini e propensioni;

- Assumere cariche sociali;

Ciascun Socio ha il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto;
- Adeguare il proprio Statuto ai contenuti di quello del Coordinamento Regionale di Protezione Civile;
- Rispettare le delibere dell'Assemblea;
- Promuovere annualmente una riunione congiunta del proprio Consiglio Direttivo con la presenza di una delegazione del Consiglio Direttivo Regionale.

La qualifica di Socio si perde:

- Per dimissioni da darsi con lettera raccomandata al Presidente o al Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale di Protezione Civile;
- Per espulsione deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo nei casi in cui vengano violate le norme del presente Statuto o venga compromessa l'immagine del Coordinamento Regionale di Protezione civile stesso.

Detto provvedimento viene comunicato dall'organo deliberante all'interessato, che ha tempo 30 giorni per presentare eventuale ricorso. Il Consiglio Direttivo si pronuncia entro 30 giorni dal ricorso.

ART. 20 - *Volontari e lavoratori retribuiti*



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Tuttavia, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

ART. 21 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

ART.22 - Norma Finale

Il presente Statuto può essere modificato od integrato solo in sede di Assemblea Straordinaria, su proposte avanzate dai Soci che ottengano il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla

Legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti nella stessa tipologia di attività di Protezione Civile. (lett. Y art.5 Codice del terzo settore)

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e dal Codice Civile.

Il Presidente

Roberto Bertone

Il Segretario Tesoriere

Stefano Barassi

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 (D.Lgs. 3 luglio 2017,117)

registrato UT Verbania il 23 DIC 2019
N. 2005 Serie 3 Registro
Per Euro ESENTI

